



U.N.A.E.P.

-Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici-

Atto costitutivo per notaio Dobici Bertone del 6.10.71
rep. 718018.Cod.fisc.96111300586
Organismo sindacale rappresentativo di categoria.
Riconoscimento del Min. Lavoro n.14399/88

Il Segretario Nazionale

Comparto Enti Locali

avvtrentini@gmail.com www.unaep.it

**RIFORMA FORENSE E CASSA PREVIDENZA: UN “PATTO ORIZZONTALE”
CON L’AVVOCATURA PUBBLICA.**

L’Avvocatura italiana soffre. La nobile ed aristocratica “professione”, come una anziana signora, è afflitta da molti acciacchi ed ora stanno emergendo con una gravità attesa. L’Avvocatura dell’oratoria e dell’onore, quella di Cicerone e Tacito, non esiste più. Esiste invece l’esercito dei 230.000 avvocati, dei 44.000 cassazionisti (contro i 95 dell’intera Francia e i 44 della Germania), dei giovani professionisti senza futuro, lavorativo e previdenziale, delle sproporzioni patologiche fra iscritti agli albi, redditi e dignità perduta.

All’interno di questo contesto è compresa anche la “componente” dell’Avvocatura costituita dagli avvocati dipendenti della pubblica amministrazione, realtà esistente in Italia da oltre 100 anni ma che, solo recentemente, assumendo coscienza del proprio importante ruolo di baluardo della legalità dell’interesse pubblico, ha iniziato a porre sul tavolo insieme ai propri problemi anche varie proposte, per il tramite della propria associazione.

Si tratta di un numero relativamente consistente di professionisti che, previo concorso pubblico, viene assunto alle dipendenze di un ente (comune, provincia, regione, parastato, asl, ecc.) e, dall’Ordine di appartenenza, iscritto in un “elenco speciale” annesso all’Albo. Lo status degli avvocati pubblici è duplice: da un lato essi sono a tutti gli effetti dipendenti di un ente che versa i contributi previdenziali e pensionistici agli istituti previdenziali propri (Inpdap); dall’altro lato, esercitano la professione forense, votano per i rinnovi dei Consigli, vengono eletti consiglieri dell’Ordine, pagano la tassa annuale d’iscrizione e sono sottoposti al potere disciplinare dell’Ordine d’appartenenza, oltre a quello del datore di lavoro.

Con l’attuale legge professionale forense, è il solo art. 3 ad occuparsi, in negativo, degli avvocati dipendenti di enti pubblici. Null’altro.

L’odierno quadro politico-istituzionale vede in dirittura d’arrivo molti provvedimenti a tema, già votati da un ramo del Parlamento, sui quali potrebbero essere apportate modifiche tese a benefici reali per la professione forense ed in tempi piuttosto rapidi: si pensi alla riforma forense (che all’art. 22 se ne occupa “in chiaro”), la riforma delle professioni, la riforma “Lo Presti” sulla previdenza dei professionisti, la riforma dell’Università.

In particolare, la presente riflessione vuole incentrarsi su un tema specifico che la pubblica Avvocatura pone sul tavolo quale stimolo propositivo per la discussione: la creazione di un nuovo sistema di previdenza su cui Inpdap e cassa forense alla luce della riforma dell’ordinamento professionale potrebbero accordarsi.

Non è un mistero che al centro del dibattito odierno vi sia la crisi del sistema “previdenziale”: la categoria invecchia e i giovani affluiscono sì copiosi, ma in misura inversamente proporzionale ai redditi. Questo fatto

determina una discrasia preoccupante poiché all'elevato numero di iscritti all'albo non corrisponde egual numero di iscritti alla Cassa, e ciò a causa di redditi troppo bassi che sfuggono quindi all'obbligatorietà.

La bassa redditività di oltre 50.000 avvocati, unita alla potenziale cancellazione dall'Albo per mancanza del criterio di continuità professionale di altri circa 50.000 legali previsto dal d.d.l. di riforma, rischia di determinare uno sfoltimento di circa 100.000 avvocati con effetti prevedibili per la Cassa di Previdenza Forense in termini di compromissione degli equilibri finanziari dell'Ente, come evidenziato anche dal presidente della Cassa Ubertini e dalla presidente Cup Calderone.

Gli avvocati dipendenti della pubblica amministrazione lanciano allora una proposta: perché allora non prendere in esame il sistema previdenziale vigente da anni per i giornalisti che svolgono la propria attività alle dipendenze di pubbliche amministrazioni?

Per il nostro ordinamento giuslavoristico, coloro che svolgono attività giornalistica in forma subordinata alle dipendenze di una pubblica amministrazione con affidamento di incarico giornalistico o riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti all'Inpgi, in conseguenza dell'art. 76, L. 388/2000 (finanziaria 2001). Tale norma afferma un principio importante, applicabile ad litteram anche agli avvocati dipendenti della pubblica amministrazione: ai fini dell'iscrizione ciò che rileva è la natura "giornalistica" (n.d.r.: forense) del rapporto di lavoro subordinato.

Al riguardo è stato lo stesso Ministero del Lavoro, con nota esplicativa del 24 settembre 2003, a chiarire che "per coloro che svolgono attività giornalistica in forma subordinata l'Inpgi è sostitutivo di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ed è quindi l'unico soggetto giuridico tenuto ad assicurarli obbligatoriamente, qualunque sia il contratto, collettivo o individuale, che disciplina loro rapporto di lavoro".

L'Inpdap, con nota n. 9/2007, ha poi confermato che per i giornalisti assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sia a tempo determinato che indeterminato, vale la regola dell'iscrizione, ai fini pensionistici, all'Inpgi, precisando inoltre che "nulla è invece cambiato con riguardo al trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto, per il quale ciò che rileva è il fatto che il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione sia di natura subordinata".

Tale previsione, oltre ad apportare benefici al sistema previdenziale professionistico, avrebbe certamente il pregio di unificare una volta per tutte la categoria forense, poiché le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/2001, ss.mm., che hanno alle loro dipendenze avvocati i quali esercitano attività proprie della professione forense, sarebbero tenute all'obbligo di iscriversi tempestivamente alla Cassa forense quale soggetto contribuente e a versare i relativi contributi previdenziali. In ciò superando il ruolo professionale specifico attualmente non esistente, con vulnus alle garanzie di autonomia ed indipendenza della professione forense globalmente intesa.

Resterebbe il tema del ricongiungimento dei contributi sin lì versati all'Inpdap, per i quali dovrebbe disporsi una modalità non onerosa per il professionista che desideri effettuarlo, mantenendo comunque l'alternativa di due distinti emolumenti. Ma questo potrebbe essere il tema di analisi valutativa in sede di modifica del ddl Lo Presti o del ddl di riforma forense ovvero di autonomo disegno di legge.

Il rischio temuto dal Comitato dei delegati della Cassa forense di travaso dalla Cassa autonoma ad altri Istituti previdenziali segnerebbe una inversione di tendenza.

Addì, 21 dicembre 2010

Avv. Antonella Trentini

Segretario Nazionale UNAEP - Comparto Enti Locali